



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36

del Consiglio comunale

Oggetto: ITED INGEGNERIA S.R.L. - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 128, COMMA 3, LETT. D) DELLA L.P. 1/2008.

Il giorno 04.03.2020 ad ore 18.09 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Panetta Salvatore presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Panetta Salvatore**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Coradello Antonio

Ducati Massimo

Franzoia Mariachiara

Assenti: consiglieri **Bridi Vittorio**

Calza Roberta

Festini Brosa Gianni

Giuliani Bruna

Gilmozzi Italo

Guastamacchia Fabrizio

Ianes Marco

Lombardo Emanuele

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Negroni Paolo

Osele Stefano

Pattini Alberto

Loss Martina

Oliva Eugenio

Postal Claudia

Robol Andrea

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Zalla Roberta

Zannini Jacopo

Salizzoni Alberto

Zanetti Cristian

e pertanto complessivamente presenti n. 30, assenti n. 10, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza il signor Panetta Salvatore.

Partecipa il Segretario generale reggente Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Lombardo Emanuele e Negroni Paolo

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2019/76 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che:

- in data 26 ottobre 2017 prot. n. 253569/2017 è stata presentata dalla Società Ited Ingegneria S.r.l. domanda di provvedimento in sanatoria per opere edilizie abusive consistenti nel cambio di destinazione d'uso con opere da funzione produttiva ad ufficio ed in particolare a studio professionale di ingegneria in p.ed. 1811/4 p.m. 16 sub 124 in C.C. Gardolo, via Linz n. 93;
- l'edificio in esame ricade in zona D1 "Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento" ed in particolare in zona D1a "Zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale" del P.R.G. (artt. 44 - 45 Norme tecniche di attuazione del P.R.G.);
- l'art. 44, comma 1, delle Norme di attuazione, ammette, tra le funzioni insediabili nelle aree produttive, l'"attività di produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese, ad attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico";
- al fine di comprendere se la destinazione d'uso abusiva (società di ingegneria) potesse rientrare nella nozione di cui al citato art. 44 delle Norme di attuazione del P.R.G. e quindi essere ammissibile in zona D1a del P.R.G., nell'ambito della procedura di sanatoria sono stati richiesti i seguenti pareri, le cui conclusioni sono contenute nella comunicazione dei motivi di rigetto prot. n. 121354/2018 sotto riportata:
 - parere del Progetto Revisione del P.R.G. prot. n. 303827 di data 20.12.2017;
 - parere del Servizio Urbanistica e ambiente – Ufficio Piani urbanistici prot. n. 309922 di data 29.12.2017;
 - parere del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T. prot. n. 161625 di data 16.03.2018, pervenuto al prot. comunale n. 76624 di data 20.03.2018;
- in data 09.05.2018 prot. n. 121354 è stata trasmessa comunicazione dei motivi di rigetto della domanda di provvedimento di sanatoria per i seguenti motivi:

"1. L'esame dei pareri del Servizio Progetto Revisione del P.R.G. e del Servizio Urbanistica e Ambiente evidenzia la competenza diretta della P.A.T. a dirimere la qualificazione di "imprese caratterizzate da alto contenuto tecnologico" secondo la definizione dell'art. 33 del P.U.P., fermo restando una preventiva valutazione secondo cui gli studi professionali di per sé non ne rivestono i caratteri.

Il successivo parere del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della P.A.T. rinvia in sostanza al Comune la suddetta qualificazione. Si è pertanto ritenuto che l'accertamento dell'attività svolta, in base alla visura della C.C.I.A.A. della società in indirizzo, qualifichi l'insediamento di un ufficio di ingegneria, articolato nelle competenze ma rispetto al quale non si rinviene alcuna ipotesi di "attività di produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto contenuto tecnologico, ovvero attività produttiva caratterizzata da processi o prodotti ad alto contenuto tecnologico" come definite dall'art. 33, comma 1, lettere c) e d) della L.P. n. 5/2008. Tenuto conto delle valutazioni preventivamente emesse dai due servizi comunali competenti in materia di P.R.G., che ritengono necessaria l'espressa previsione nelle norme di P.U.P. e di P.R.G. degli insediamenti di studi professionali per considerarli compatibili nelle zone produttive ai sensi delle citate definizioni del P.U.P., appare esclusa ogni conformità urbanistica della funzione ad oggi insediata e quindi la stessa risulta in contrasto con gli artt. 44 e 45 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dell'art. 33, comma 1, lettere c) e d) del P.U.P.

2. Le opere abusive, relative al mutamento della destinazione d'uso con opere incompatibili con la destinazione di zona, rientrano nell'ipotesi di totale difformità ai sensi dell'art. 128, comma 3, lettera d), della L.P. n. 1/2008, con la procedura ivi prevista per accertamento di compatibilità a cura del Consiglio Comunale previo parere della C.P.C., e soggetta alle sanzioni di cui all'art. 129, comma 4 o in alternativa comma 5.";
- con successivo provvedimento prot. n. 199243/2018 di data 2 agosto 2018 la domanda di provvedimento in sanatoria è stata respinta in quanto "la funzione ad oggi insediata appare

esclusa da ogni conformità urbanistica in contrasto con gli artt. 44 e 45 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. e dell'art. 33, comma 1, lettere c) e d) del P.U.P. Le opere abusive, relative al mutamento della destinazione di zona, rientrano nell'ipotesi di totale difformità ai sensi dell'art. 128, comma 3, lettera d) della L.P. n. 1/2008, con la procedura ivi prevista per accertamento di compatibilità a cura del Consiglio Comunale previo parere della C.P.C., e soggetta alle sanzioni di cui all'art. 129, comma 4 o in alternativa comma 5”;

- a seguito del rigetto della domanda di provvedimento in sanatoria, in data 20.08.2018 prot. n. 211310 è stata attivata d'ufficio la pratica di applicazione della sanzione di legge, volta all'emissione di ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi all'ultimo titolo edilizio agli atti (destinazione d'uso produttiva) oppure al mantenimento delle opere abusive, salvo acquisizione del parere della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (C.P.C.) e successiva dichiarazione del Consiglio comunale al fine di declassare le opere abusive da “totale difformità” a “variazione essenziale”;
 - con nota prot. n. 240294 di data 24.09.2018 l'interessato ha presentato documentazione ad integrazione richiedendo l'“applicazione della sanzione pecuniaria di legge in luogo della rimessa in pristino delle opere abusive”;
 - con nota di data 02.10.2018 prot. n. 249488 è stato richiesto parere alla Commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio per i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (C.P.C.), come previsto dall'art. 128, comma 3, lett. d) L.p. n. 1/2008, la quale, con parere n. 278460/2018 di data 31.10.2018, ha ritenuto che “il cambio di destinazione d'uso con opere di cui in oggetto [...] sia incompatibile con la destinazione di zona per le motivazioni esposte nella nota di rigetto della domanda di provvedimento di sanatoria, prot. n. 199243 di data 2 agosto 2018, e nella nota di comunicazione dei motivi di rigetto della domanda di provvedimento di sanatoria, prot. n. 121354 di data 9 maggio 2018” e che pertanto l'intervento di cambio d'uso in progetto rientri nell'ipotesi di totale difformità ai sensi dell'art. 128, comma 3, lette. d) della L.p. 1/2008;
 - il progetto è stato posto all'attenzione della Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità nella riunione di data 22 gennaio 2020, la quale ha ritenuto di non discostarsi dal parere reso dalla C.P.C.;
 - ai sensi dell'art. 128, comma 3, lettera d) della L.p. 1/2008 il Consiglio comunale, preso atto del parere (obbligatorio ma non vincolante) della C.P.C. è pertanto tenuto a dichiarare la compatibilità o meno dell'intervento con la destinazione di zona;
- considerato che:
- il Consiglio comunale ritiene di non discostarsi dal parere reso dalla C.P.C. la quale ha fornito una valutazione urbanistico-edilizia dell'opera ritenendola incompatibile con la destinazione di zona sulla base del quadro pianificatorio generale previsto dal P.U.P. e dal P.R.G., degli interessi fondamentali perseguiti dalla disciplina urbanistica, dei principi generali cui si ispira lo strumento urbanistico comunale medesimo, nonché dei criteri di tutela del paesaggio implicitamente o espressamente presenti nel P.R.G. ad integrazione di quelli del P.U.P.;
 - l'attuale destinazione d'uso si pone infatti in contrasto sia con l'art. 33, comma 1, lettere c) e d) del P.U.P. sia con l'art. 44, comma 1 delle Norme di attuazione, in quanto nell'attività svolta non si rinviene alcuna ipotesi di “attività di produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto contenuto tecnologico, ovvero attività produttiva caratterizzata da processi o prodotti ad alto contenuto tecnologico” come definite dall'art. 33, comma 1, lettere c) e d) della L.p. n. 5/2008, attività il cui elemento distintivo è costituito dall'apporto di know-how scientifico, economico o tecnologico originale, derivante per lo più da attività di ricerca e da modalità originali o innovative di sviluppo e di applicazione di conoscenze e competenze in grado di valorizzare e qualificare gli insediamenti produttivi;
 - le opere abusive si qualificano pertanto quali “totali difformità”, ai sensi dell'art. 128, comma 3, lett. d) della L.p. n. 1/2008, il quale stabilisce: “Si considerano costruzioni eseguite in totale difformità quelle che comportano: [...] d) il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari, con o senza opere, incompatibile con la destinazione di zona, in seguito a dichiarazione del consiglio comunale previo parere C.P.C.”;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge provinciale 04.03.2008 n. 1, recante “Pianificazione urbanistica e governo del territorio” e successive variazioni;
- la Legge provinciale 04.08.2015 n. 15, recante “Legge provinciale per il governo del territorio” e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 128, comma 3, lettera d) della L.p. 1/2008;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di dichiarare incompatibili con la destinazione di zona di cui agli artt. 44 e 45 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. le opere edilizie abusive consistenti nel cambio di destinazione d'uso con opere da funzione produttiva a studio professionale di ingegneria in p.ed. 1811/4 p.m. 16 sub 124 in C.C. Gardolo, via Linz n. 93, di cui agli elaborati elencati all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dichiarare che l'intervento di cui al punto 1. che precede rientra nell'ipotesi di totale difformità ai sensi dell'art. 128, comma 3, lettera d) della L.p. 1/2008.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Elaborati tecnici.

IL SEGRETARIO
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Panetta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ITED INGEGNERIA S.R.L. - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 128, COMMA 3, LETT. D) DELLA L.P. 1/2008.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Favorevoli: n. 24 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Carlin, Franzoia, Gilmozzi, Ianes, Lombardo, Maestranzi, Maschio, Negroni, Panetta, Pattini, Santini, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla, Zannini

Contrari: n. 3 i Consiglieri Coradello, Guastamacchia, Merler

Astenuti: n. 3 i Consiglieri Castelli, Ducati, Osele

Trento, addì 04.03.2020

il Segretario generale reggente
Dott.ssa Debiasi Franca
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 76 / 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ITED INGEGNERIA S.R.L. - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 128, COMMA 3, LETT. D) DELLA L.P. 1/2008.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 12 febbraio 2020

Servizio Attività edilizia
Il Dirigente
ing. Giuliano Franzoi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 76 / 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ITED INGEGNERIA S.R.L. - DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 128, COMMA 3, LETT. D) DELLA L.P. 1/2008.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 18.02.2020